



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **9067/2026** promosso da:

AZÚR A.S. (C.F. 000000000000) con il patrocinio dell'avv. CIMINELLI AUGUSTA e dell'avv. GIANNI FRANCESCO (GNNFNC51B09H199R) VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20 00184 ROMA; GIAMPAOLINO CARLO FELICE (GMPCLF69P13H501S) VIA DI VILLA SACCHETTI N. 11 00197 ROMA; PENCO SALVI UMBERTO (PNCMRT69H25D969L) VIA BROLETTO, 16 20121 MILANO; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CIMINELLI AUGUSTA

RICORRENTE

contro

FERRETTI S.P.A. (C.F. 04485970968) con il patrocinio dell'avv. TORSELLO MARCO e dell'avv. ALLAVENA VITTORIO (LLVVTR65D30D969D) VIA D'AZEGLIO 58 BOLOGNA; PAPPALARDO MAURIZIO (PPPMRZ68P03Z103B) VIA D'AZEGLIO 58 BOLOGNA; BENEDETTELLI MASSIMO (BNDMSM57E30A662L) VIA D'AZEGLIO 58 BOLOGNA; SANTACROCE FABIO GIUSEPPE (SNTFGS88A04F915Y) VIA D'AZEGLIO 58 BOLOGNA; BALDOLI UBERTO GREGORIO (BLDBTG90E12F205U) VIA D'AZEGLIO 58 BOLOGNA; VENEZIANO GIANFRANCO (VNZGFR71L25I441K) VIA D'AZEGLIO 58 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in Via D'Azeglio, 58 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. TORSELLO MARCO

RESISTENTE

La Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/07/2026,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 2378, commi 3 e 4, c.c. e 700 c.p.c. la società Azúr A.S., titolare di una partecipazione pari al 23,23% del capitale sociale di Ferretti S.p.A., ha chiesto la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni adottate dall'assemblea ordinaria di Ferretti in data 14 maggio 2026 relative alla determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, alla nomina dei suoi componenti e del presidente, alla determinazione dei relativi emolumenti ed alla nomina dei componenti del collegio sindacale. Inoltre, ha chiesto che sia ordinato alla società di procedere a un nuovo conteggio dei voti espressi sulle deliberazioni impugnate, senza considerare quelli riferibili a Ferretti International Holding S.p.A. (FIH), socio di controllo di Ferretti con una partecipazione pari al 39,5% del capitale sociale e società riconducibile

al gruppo cinese Weichai Holding Group Hong Kong Investment Co. Limited (a sua volta, in ultima istanza, controllato da Shandong Heavy Industry Group Co. Ltd., nell'ambito di una catena societaria riconducibile al controllo pubblico della Repubblica Popolare Cinese) e, per l'effetto, sia accertata, in via cautelare, la diversa composizione degli organi sociali risultante dall'approvazione delle proposte e delle liste presentate dalla ricorrente.

A fondamento della domanda cautelare Azúr ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 1, comma 5, d.l. 15 marzo 2012, n. 21, assumendo che Ferretti, a seguito della costituzione nel 2016 della Ferretti Security Division, destinata ad operare nel settore della sicurezza navale e della difesa militare, avrebbe acquistato rilevanza strategica ai fini della disciplina Golden Power. Secondo la ricorrente, da tale momento sarebbe sorto in capo al gruppo Weichai, cui è riconducibile FIH, l'obbligo di notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la partecipazione già detenuta; tale obbligo, poi, sarebbe comunque sorto, al più tardi, nel 2025, allorché la rilevanza strategica della società era stata espressamente riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio in occasione di altre operazioni sottoposte al relativo esame.

Nella prospettazione della ricorrente, dall'omissione di tale notifica discenderebbe la sospensione ex lege dei diritti di voto connessi alla partecipazione di FIH e, conseguentemente, l'invalidità delle deliberazioni del 14 maggio 2026, rispetto alle quali il voto espresso da FIH aveva avuto carattere determinante.

In particolare, la ricorrente ha qualificato le deliberazioni così assunte come nulle, sia in ragione della violazione della disciplina speciale di cui al d.l. 15 marzo 2012, n. 21, sia per contrarietà a norme imperative e/o per illiceità dell'oggetto, nonché, in ogni caso, come annullabili per eccesso di potere, in quanto adottate con il voto determinante di soggetti che, secondo la prospettazione svolta, non avrebbero potuto esercitare il relativo diritto. La medesima circostanza è stata inoltre valorizzata dalla ricorrente quale elemento della dedotta violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esercizio del diritto di voto e, quindi, a fondamento dell'ulteriore censura di abuso della maggioranza.

Quali ulteriori e autonomi motivi di invalidità delle deliberazioni, poi, Azúr A.S. ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 122 TUF, sostenendo l'esistenza di un patto parasociale tra FIH e Adtech Advanced Technologies AG, non reso pubblico secondo le modalità previste dalla legge e dal quale sarebbe conseguita l'impossibilità per entrambi i soci di esercitare il diritto di voto; dall'altro, l'esistenza di un accordo o comunque di un'azione coordinata tra FIH ed una pluralità di altri azionisti, indicati dalla ricorrente come riconducibili al medesimo centro di interessi facente capo al gruppo Weichai, i quali hanno acquistato partecipazioni ed hanno votato in senso conforme a FIH

nell'assemblea del 14 maggio 2026. Ha infine prospettato, in via subordinata, l'annullabilità delle deliberazioni per abuso del diritto di voto da parte del socio FIH.

Quanto al *periculum in mora*, la ricorrente ha allegato il pregiudizio derivante dal permanere in carica, nelle more del giudizio di merito, di organi sociali invalidamente nominati, oltre al rischio derivante dal compimento di atti gestori suscettibili di produrre effetti difficilmente reversibili e la lesione del proprio diritto, quale socia, a concorrere alla nomina di organi sociali regolarmente costituiti. Ha quindi sostenuto che il bilanciamento prescritto dall'art. 2378 c.c. dovesse risolversi in favore della sospensione.

Si è costituita nel giudizio cautelare la società Ferretti S.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso e contestando in via assolutamente preliminare l'esistenza stessa dell'obbligo di notifica prospettato dalla ricorrente.

Più in particolare, la resistente ha dedotto come il gruppo Weichai abbia acquisito il controllo di Ferretti nell'anno 2012 e, dunque, anteriormente alla costituzione, avvenuta nel 2016, della Ferretti Security Division. Inoltre, ha evidenziato che l'art. 1, comma 5, d.l. n. 21/2012 assoggetta a notifica l'acquisizione di partecipazioni in imprese strategiche ed i successivi acquisti che determinino il superamento delle soglie normativamente previste, ma non contempla un obbligo sopravvenuto di notifica a carico del soggetto che già detenga una partecipazione nel momento in cui l'impresa inizi successivamente a svolgere un'attività di rilevanza strategica.

La resistente, poi, ha contestato l'attuale rilevanza strategica dell'attività della FSD, evidenziandone il carattere ormai residuale alla luce della decisione del precedente consiglio di amministrazione di procedere alla sua dismissione; ha comunque rilevato come la Presidenza del Consiglio sia da anni pienamente a conoscenza tanto della partecipazione detenuta da FIH, quanto della sua riconducibilità al gruppo cinese Weichai, per effetto di plurime comunicazioni e notifiche effettuate dalla società in occasione di diverse operazioni societarie.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 122 TUF, Ferretti ha contestato, anzitutto, la perdurante efficacia del patto parasociale intercorso tra FIH e Adtech, evidenziando che le clausole relative al diritto di prelazione, al diritto di co-vendita ed al diritto di trascinamento, richiamate dalla ricorrente, hanno cessato di produrre effetti con la quotazione delle azioni Ferretti su Euronext Milan nel giugno 2023 e che, in ogni caso, l'intero accordo ha cessato ogni efficacia nel settembre 2024 per scadenza del termine quinquennale di durata. Quanto, poi, all'asserita esistenza di ulteriori patti parasociali tra FIH e gli altri azionisti ricondotti dalla ricorrente al c.d. "blocco cinese", la resistente ne ha contestato l'esistenza, rilevando che la convergenza del voto espresso in assemblea, la comune nazionalità di alcuni azionisti e gli acquisti di partecipazioni effettuati in prossimità dell'assemblea non possono considerarsi elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza di un accordo

avente ad oggetto l'esercizio del diritto di voto. Infine, la resistente ha escluso la configurabilità di un abuso del diritto di voto da parte di FIH, osservando che tale censura presuppone la dedotta, e contestata, sospensione del diritto di voto in conseguenza della violazione della disciplina Golden Power.

Quanto alla sussistenza del *periculum in mora*, la resistente ha evidenziato che, in punto di comparazione degli effetti derivanti dall'eventuale sospensione delle deliberazioni impugnate richiesta dall'art. 2378 c.c., la sospensione della nomina degli organi sociali arrecherebbe alla società quotata un pregiudizio significativamente maggiore di quello allegato dalla ricorrente. Inoltre, ha eccepito l'inammissibilità della domanda proposta ai sensi dell'art. 700 c.p.c., sia per la presenza dello specifico rimedio cautelare previsto dall'art. 2378 c.c., sia perché il provvedimento richiesto implicherebbe non già la mera sospensione delle deliberazioni impugnate, ma la sostituzione giudiziale dell'esito assembleare mediante l'insediamento degli organi risultanti dalle proposte della ricorrente.

All'udienza del 23 luglio 2026, la giudice designata, dato atto dell'esame degli atti e dei documenti prodotti, ha invitato le parti a concentrare la discussione sui profili relativi all'esistenza dell'obbligo di notifica, alla rilevanza strategica di Ferretti, all'automaticità della sospensione dei diritti di voto, alle conseguenze dell'eventuale violazione sugli esiti assembleari, alle precedenti notifiche effettuate alla Presidenza del Consiglio e ai dedotti patti parasociali o rapporti di concerto.

La ricorrente Azur A.S. ha insistito, quindi, sulla necessità di un'interpretazione sostanziale della disciplina Golden Power, osservando che la stessa Ferretti aveva in precedenti occasioni proceduto alla notifica di operazioni non riconducibili, secondo la ricorrente, a una rigorosa lettura formale delle fattispecie previste dalla legge. Ha richiamato, a tale proposito, le precedenti notificazioni effettuate dalla società, il progetto di acquisto e annullamento di azioni proprie del 2024 e, quale ulteriore termine di riferimento, il procedimento Golden Power concernente Pirelli, avviato in relazione al rinnovo di un patto parasociale. Inoltre, ha ribadito il carattere automatico della sospensione dei diritti di voto nell'ipotesi di mancata notifica.

La resistente ha quindi contestato che le precedenti situazioni nelle quali si è proceduto a notifica alla Presidenza del Consiglio siano comparabili con quella oggetto del presente giudizio, osservando in particolare che il programma di *buy-back* di Ferretti avrebbe prodotto una modificazione delle partecipazioni per effetto dell'acquisto e del successivo annullamento delle azioni proprie; ha quindi ribadito la necessità di individuare l'obbligo di notifica sulla base delle fattispecie legislativamente previste.

Così ricostruite le diverse posizioni delle parti e le domande svolte in questa sede, si osserva che preliminarmente rispetto all'esame delle ulteriori questioni prospettate è la verifica dell'esistenza, nella

fattispecie concreta, dell'obbligo di notifica dalla cui omissione la ricorrente fa discendere la sospensione del diritto di voto di FIH.

L'art. 1 d.l. 15 marzo 2012, n. 21 disciplina i poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale distinguendo, per quanto qui interessa, due diverse tipologie di operazioni.

Il comma 1, lett. a), contempla l'imposizione di specifiche condizioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica; la lett. c) attribuisce al Governo, ricorrendone i presupposti, il potere di opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni quando l'acquirente venga a detenere un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto idoneo a compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. Diversamente, la lett. b) contempla il veto rispetto a delibere, atti od operazioni dell'assemblea o degli organi di amministrazione che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi strategici.

A tale distinzione corrispondono i diversi obblighi di notifica previsti dai successivi commi 4 e 5 dell'art. 1 d.l. 21/2012.

Il comma 4, funzionale all'esercizio del potere contemplato dalla lettera b), pone l'obbligo di notifica a carico dell'impresa con riferimento alla delibera, all'atto o all'operazione da adottare, onde consentire il tempestivo esercizio del potere di veto.

Il comma 5, sul quale è specificamente fondata la domanda di Azúr, disciplina invece l'acquisto delle partecipazioni. La disposizione stabilisce che, ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisca una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica debba notificare la stessa acquisizione, entro dieci giorni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per le società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, l'obbligo opera quando l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore al 3%, mentre devono essere successivamente notificate le ulteriori acquisizioni che determinino il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 50%.

La medesima disposizione prevede che, fino alla notifica e successivamente fino al decorso del termine previsto per l'imposizione di condizioni o l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto e gli altri diritti di contenuto non patrimoniale connessi alla partecipazione rilevante siano sospesi.

La struttura delle disposizioni richiamate rende dunque necessario individuare, prima ancora di interrogarsi sulle conseguenze dell'omessa notifica, l'atto o l'operazione dalla quale sarebbe sorto l'obbligo medesimo.

Sotto tale profilo la prospettazione di Azúr non appare assistita dal necessario *fumus boni iuris*.

I fatti, nei passaggi essenziali, sono incontrovertibili.

Il gruppo Weichai ha acquisito il controllo di Ferretti nell'anno 2012 e, nel marzo 2016, il consiglio di amministrazione di Ferretti ha deliberato l'avvio di un nuovo progetto imprenditoriale nel mercato della sicurezza navale e della difesa militare, cui ha fatto seguito la costituzione della Ferretti Security Division e l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di tale attività.

Può affermarsi, pertanto, che nell'anno 2016 non si è verificata alcuna acquisizione della partecipazione di FIH in Ferretti, giacché la partecipazione ed il relativo assetto di controllo preesistevano. Il fatto sopravvenuto sul quale la ricorrente fonda la propria tesi è costituito, invece, dall'avvio da parte della stessa Ferretti di una nuova attività imprenditoriale, ritenuta riconducibile al settore della difesa e della sicurezza nazionale.

Tale fattispecie non pare tuttavia riconducibile al disposto dell'art. 1, comma 5.

Il dato letterale è, sul punto, particolarmente significativo: la disposizione individua quale presupposto dell'obbligo l'acquisizione della partecipazione; individua quale soggetto obbligato colui che acquisisce; impone di notificare la stessa acquisizione; per le società quotate ricollega poi il superamento della prima soglia alla partecipazione detenuta a seguito dell'acquisizione e quelle ulteriori alle successive acquisizioni che determinino il superamento delle soglie specificamente indicate.

Non è invece contemplata dalla disposizione l'ipotesi in cui il titolare di una partecipazione già acquisita sia assoggettato ad obbligo di notifica per effetto della successiva intrapresa, da parte della società partecipata, di un'attività suscettibile di determinarne la rilevanza strategica.

Né tale conclusione appare contraddetta dalla diversa previsione del comma 4, che disciplina le operazioni poste in essere dall'impresa e pone l'obbligo di notifica in capo a quest'ultima nelle specifiche ipotesi nelle quali la delibera, l'atto o l'operazione abbiano incidenza sulla titolarità, sul controllo o sulla disponibilità degli attivi strategici. La stessa articolazione della disciplina mostra, dunque, che il legislatore ha diversamente regolato le operazioni societarie riguardanti gli attivi strategici e gli acquisti delle partecipazioni sociali.

Non appare pertanto possibile ricavare dall'art. 1, comma 5, sulla base della sola finalità complessiva della disciplina, un autonomo obbligo di rinnovata notifica di una partecipazione già acquisita in ragione della sopravvenuta assunzione di rilevanza strategica dell'impresa partecipata.

Peraltro, solo in epoca successiva il legislatore ha introdotto, con il d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla l. 20 maggio 2022, n. 51, il comma 5-bis dell'art. 1, assoggettando espressamente a notifica anche la *“costituzione di imprese il cui oggetto sociale ricomprenda lo svolgimento di attività di rilevanza strategica ovvero che detengano attivi di*

rilevanza strategica per il sistema della difesa e sicurezza nazionale”. Tale disposizione, non vigente nel 2016, introducendo una specifica previsione volta ad assoggettare a notifica anche la costituzione di nuove imprese strategiche depone, sul piano sistematico, nel senso di ritenere che una fattispecie di tal genere non possa essere ricavata in via estensiva dal comma 5, il quale individua quale presupposto dell’obbligo di notifica l’acquisizione di una partecipazione in un’impresa strategica. La successiva estensione normativa rende, pertanto, ancor meno persuasiva la tesi secondo cui dalla disciplina previgente potesse già desumersi un generale obbligo di notifica per effetto della mera sopravvenuta rilevanza strategica dell’attività esercitata dall’impresa partecipata. A diversa conclusione non conducono le precedenti notificazioni richiamate da Azúr, anche all’udienza del 23 luglio 2026, a sostegno di una lettura sostanziale della normativa.

Dalla documentazione richiamata dalle parti risultano, in particolare, comunicazioni alla Presidenza del Consiglio relative al progetto di quotazione di Ferretti sul mercato di Milano nel 2019, al progetto di quotazione presso la Borsa di Hong Kong nel 2021, al successivo progetto di quotazione a Milano nel 2022 e, nel 2024, a un’operazione di acquisto e successivo annullamento di azioni proprie. Ferretti ha espressamente rappresentato di avere effettuato tali comunicazioni in via prudenziale.

L’esistenza di una prassi prudenziale di sottoposizione alla Presidenza del Consiglio di operazioni rispetto alle quali potessero sorgere dubbi circa l’applicabilità della disciplina non consente, tuttavia, di ampliare il diverso perimetro dell’obbligo legale la cui violazione è posta a fondamento della domanda cautelare.

Le fattispecie richiamate presentavano, infatti, caratteristiche differenti da quella qui esaminata. In particolare, l’operazione di buy-back del 2024 contemplava l’acquisto e il successivo annullamento di azioni proprie e, dunque, era suscettibile di incidere sull’assetto delle partecipazioni; quanto alla comunicazione del 2019, Ferretti rappresentò espressamente alla Presidenza del Consiglio il controllo esercitato da FIH e la riconducibilità di quest’ultima al gruppo cinese Weichai, ricevendo risposta, il 6 agosto 2019, nel senso che l’operazione sottoposta non rientrava nell’ambito applicativo della normativa Golden Power.

Neppure appare comparabile il caso Pirelli richiamato dalla ricorrente in udienza. Il procedimento Golden Power definito nel giugno 2023 riguardava il rinnovo di un patto parasociale sulla governance di Pirelli, rispetto al quale il Governo esercitò effettivamente i poteri speciali imponendo specifiche prescrizioni. Nell’ambito di quel medesimo provvedimento fu inoltre previsto che successive modifiche della governance societaria, compresi il mancato rinnovo o la stipulazione del patto, fossero oggetto di notifica. Si trattava, dunque, di un nuovo accordo fra gli azionisti incidente sull’assetto di governance e, inoltre, di una fattispecie rispetto alla quale specifici obblighi

successivi furono imposti dall'autorità nell'esercizio dei poteri speciali: situazione non assimilabile al mero mantenimento, da parte di FIH, di una partecipazione acquistata antecedentemente al momento nel quale Ferretti aveva iniziato a svolgere l'attività strategica.

In definitiva, non risulta individuato il fatto generatore dell'obbligo di notifica ex art. 1, comma 5, d.l. n. 21/2012 che la ricorrente assume violato.

Ne consegue che non occorre stabilire, ai fini della presente decisione, se la sospensione dei diritti di voto prevista dal comma 5 costituisca conseguenza automatica dell'omissione della notifica ovvero presupponga un previo accertamento dell'autorità competente. Tale questione si colloca logicamente a valle dell'accertamento dell'esistenza dell'obbligo di notifica e rimane pertanto assorbita dalla ritenuta insussistenza, nella fattispecie, del relativo presupposto.

La ritenuta insussistenza dell'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 1, comma 5, d.l. n. 21/2012 non esaurisce l'esame del *fumus boni iuris*, poiché la ricorrente, come accennato, ha prospettato ulteriori e autonomi motivi di invalidità delle deliberazioni impugnate fondati sulla dedotta violazione dell'art. 122 TUF.

Sotto un primo profilo, Azúr ha dedotto l'esistenza di un patto parasociale tra FIH e Adtech Advanced Technologies AG, desumendolo dal pre-IPO investment agreement stipulato il 3 settembre 2019, che attribuiva ad Adtech un *tag-along right* e a FIH un *right of first refusal* e un *drag-along right*. Secondo la ricorrente, tali pattuizioni, in quanto limitative della libera trasferibilità delle azioni, rientrerebbero tra quelle considerate dall'art. 122, comma 5, lett. b), TUF e, non essendo state oggetto degli adempimenti pubblicitari prescritti dalla norma, avrebbero determinato l'impossibilità per FIH e Adtech di esercitare il diritto di voto nell'assemblea del 14 maggio 2026.

La censura non appare fondata.

Dalla documentazione contrattuale richiamata dalla resistente, infatti, emerge che le clausole considerate dalla ricorrente erano contenute nell'art. 10 dell'accordo del 3 settembre 2019 e che il successivo art. 10.6 ne prevedeva la cessazione di efficacia al perfezionamento dell'IPO, definita nello stesso accordo con riferimento al processo di quotazione delle azioni Ferretti sul Mercato Telematico Azionario, poi Euronext Milan. Tale quotazione è intervenuta il 27 giugno 2023. La resistente ha inoltre evidenziato che l'art. 16 dell'accordo stabiliva comunque in cinque anni dalla sottoscrizione la durata dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, con conseguente cessazione dell'accordo, anche sotto tale autonomo profilo, il 3 settembre 2024.

Il diverso dato valorizzato dalla ricorrente, tratto dal prospetto predisposto in occasione della quotazione di Ferretti presso la Borsa di Hong Kong e secondo il quale i predetti diritti non sarebbero venuti meno per effetto della quotazione, non appare decisivo, atteso che il riferimento

contenuto in quel prospetto riguardava la quotazione presso la Hong Kong Stock Exchange del 2022, mentre la clausola dell'accordo sopra richiamata individuava quale evento estintivo delle pattuizioni il perfezionamento della quotazione sul mercato regolamentato italiano.

Alla data dell'assemblea del 14 maggio 2026 non risulta, pertanto, la perdurante efficacia delle clausole parasociali poste dalla ricorrente a fondamento della dedotta violazione dell'art. 122 TUF, con conseguente insussistenza, sotto tale profilo, del presupposto della prospettata sospensione del diritto di voto.

Parimenti priva del necessario *fumus* appare la distinta censura fondata sull'asserita esistenza di ulteriori patti parasociali tra FIH e gli altri azionisti che la ricorrente assume riconducibili al medesimo centro di interessi.

A sostegno di tale assunto Azúr ha valorizzato essenzialmente la concentrazione temporale degli acquisti di azioni effettuati da alcuni di tali soggetti nei giorni immediatamente precedenti il 5 maggio 2026, record date dell'assemblea del 14 maggio 2026, ossia la data rilevante ai fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del voto, ma anche la circostanza che le rispettive partecipazioni si mantenessero individualmente al di sotto della soglia del 3%, nonché la convergenza del voto espresso nell'assemblea del 14 maggio 2026 a favore della lista presentata da FIH.

Si tratta, tuttavia, di elementi che, anche complessivamente considerati, non consentono di ritenere sufficientemente dimostrata, nella presente sede cautelare, l'esistenza di un accordo avente uno degli oggetti o degli effetti contemplati dall'art. 122 TUF.

La disposizione, infatti, presuppone l'esistenza di un patto, ancorché stipulato in qualunque forma, avente ad oggetto l'esercizio del diritto di voto, ovvero riconducibile alle ulteriori fattispecie specificamente individuate dal comma 5. La disciplina dettata dall'art. 122 TUF non consente invece di far discendere dalla mera convergenza del voto la prova dell'esistenza dell'accordo che ne costituisce il presupposto.

Nel caso di specie non risultano allegati elementi relativi a comunicazioni, intese o interlocuzioni tra FIH e gli altri azionisti indicati dalla ricorrente dai quali inferire l'esistenza di un vincolo relativo all'esercizio del voto. Per contro, dalla documentazione prodotta dalla resistente risulta che, già anteriormente all'assemblea, CONSOB aveva richiesto a FIH informazioni circa l'esistenza di accordi, anche taciti, contatti o interlocuzioni con altri azionisti e che FIH ne aveva ripetutamente negato l'esistenza nelle risposte del 1° marzo, del 26 marzo e del 7 aprile 2026.

In tale quadro, gli elementi indiziari indicati dalla ricorrente, e in particolare la contemporaneità o prossimità di alcuni acquisti e la successiva espressione di un voto conforme, non raggiungono il grado di consistenza necessario per ritenere, sia pure nella cognizione sommaria propria della

presente fase, l'esistenza del patto parasociale dal quale dovrebbe derivare la sospensione del diritto di voto ai sensi dell'art. 122, comma 4, TUF.

Non appare fondata neppure la censura di annullabilità delle deliberazioni per abuso del diritto di voto da parte di FIH.

La ricorrente individua la condotta abusiva essenzialmente nella decisione di FIH di esercitare il diritto di voto nonostante la dedotta sospensione dello stesso per effetto della violazione della disciplina Golden Power e nel rifiuto di aderire alla richiesta di rinvio dell'assemblea.

Una volta esclusa, per le ragioni sopra esposte, la sussistenza dell'obbligo di notifica dal quale la ricorrente fa discendere la sospensione dei diritti amministrativi connessi alla partecipazione di FIH, il mero esercizio del diritto di voto da parte del socio non può, per ciò solo, integrare una condotta abusiva. Né sono stati allegati ulteriori elementi idonei a dimostrare che l'esercizio del voto fosse preordinato al perseguimento di un interesse extrasociale e al correlativo pregiudizio della ricorrente.

L'accertata insussistenza del *fumus boni iuris* con riferimento a tutti i motivi di invalidità prospettati dalla ricorrente è assorbente e rende superfluo l'esame del *periculum in mora* e della comparazione dei contrapposti pregiudizi richiesta dall'art. 2378, comma 4, c.c., ma anche delle questioni relative all'ammissibilità dell'ulteriore tutela richiesta ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

Quanto alle spese, le stesse vanno riservate al definitivo, trattandosi di cautelare proposto in corso di causa.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

riserva al giudizio di merito la definizione delle spese di lite.

Si comunichi.

Bologna, 12 ottobre 2026

La Giudice
dott.ssa Roberta Dioguardi